

REGOLAMENTO

della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie

Approvazione del Regolamento	Delib. C.P.	N. 497-182438/1998	24 novembre 1998
Modificazione Regolamento	Delib. C.P.	N. 235769/2004	07 dicembre 2004
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 22098/2015	29 luglio 2015
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 7997/2017	03 agosto 2017

La Città Metropolitana di Torino dal 1 gennaio 2015 è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino (comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

**REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E
DELL'ACCERTAMENTO
E DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

SOMMARIO

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento</i>	4
<i>ARTICOLO 2 – Limiti e vincoli applicativi del Regolamento</i>	5
CAPO II	6
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
SEZIONE I - PROCEDURE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
<i>ARTICOLO 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi.</i>	6
<i>ARTICOLO 4 - Scadenze per la riscossione delle entrate</i>	7
<i>ARTICOLO 5 - Attività di verifica e controllo del/della responsabile dell'entrata</i>	8
SEZIONE II - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA	9
<i>ARTICOLO 6 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora</i>	9
<i>ARTICOLO 7 - Procedure di riscossione coattiva</i>	10
<i>ARTICOLO 8 - Competenze in materia di riscossione coattiva</i>	11
<i>ARTICOLO 9 - Dilazioni e rateazioni di pagamento</i>	12
<i>ARTICOLO 10 - Importo minimo, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare</i>	13
CAPO III	14
ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	14
SEZIONE I - STATUTO DEI DIRITTI DEL/DELLA DEBITORE/DEBITRICE	14
<i>ARTICOLO 11 - Diritti del/della debitore/debitrice</i>	14
<i>ARTICOLO 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città metropolitana</i>	14
<i>ARTICOLO 13 - Informazione del/della debitore/debitrice</i>	14
<i>ARTICOLO 14 - Conoscenze degli atti e semplificazione</i>	15
<i>ARTICOLO 15 - Chiarezza e motivazione degli atti</i>	16
<i>ARTICOLO 16 – Tutela dell'integrità patrimoniale</i>	17
<i>ARTICOLO 17 - Sospensione o differimento dei termini</i>	17
<i>ARTICOLO 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del/della debitore/debitrice</i>	18
<i>ARTICOLO 19 - Interpello del/della debitore/debitrice</i>	18
<i>ARTICOLO 20 - Diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto/a a verifiche fiscali</i>	19
SEZIONE II - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE	20
<i>ARTICOLO 21 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.</i>	20
<i>ARTICOLO 22 - Sanzioni tributarie -Riduzione</i>	21
<i>ARTICOLO 23 - Competenze in materia di atti di accertamento di tributi ed atti di contestazione e d'irrogazione di sanzioni</i>	22
SEZIONE III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	23

<i>ARTICOLO 24 - Accertamento con adesione</i>	23
<i>ARTICOLO 25 - Istanza del/la debitore/debitrice</i>	24
<i>ARTICOLO 26 - Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi della Città metropolitana</i>	25
<i>ARTICOLO 27 - Atto di accertamento con adesione</i>	26
<i>ARTICOLO 28 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione</i>	26
SEZIONE IV - AUTOTUTELA	27
<i>ARTICOLO 29 - Esercizio del potere di Autotutela</i>	27
<i>ARTICOLO 30 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione</i>	28
<i>ARTICOLO 31 - Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione</i>	29
<i>ARTICOLO 32 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.</i>	29
CAPO IV	30
ATTIVITA' CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30
SEZIONE I - ATTIVITÀ CONTENZIOSA	30
<i>ARTICOLO 33 - Tutela giudiziaria</i>	30
<i>ARTICOLO 34 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario</i>	31
SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	32
<i>ARTICOLO 35 - Disposizioni transitorie</i>	32

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate della Città metropolitana di Torino, escluse le entrate derivanti da trasferimenti Erariali e Regionali. Più in particolare:
 - A) Entrate tributarie;
 - B) Entrate di natura non tributaria, entrate dell'Ente derivanti:
 - dalla gestione del patrimonio;
 - dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - dai canoni d'uso compresi proventi e relativi accessori;
 - dai corrispettivi per concessioni demaniali del patrimonio disponibile;
 - dai servizi a carattere produttivo;
 - da somme spettanti alla Città metropolitana per disposizioni di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
 - da trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari e altra entrata non esplicitamente riportato nel presente elenco.
 - C) la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e l'accertamento con adesione per le entrate tributarie in attuazione dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i.;
 - D) le modalità di esercizio del potere di autotutela per le entrate tributarie.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate, sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei/delle debitori/debitrici.
3. Tale Regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. e secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

ARTICOLO 2 – Limiti e vincoli applicativi del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplinante le entrate proprie della Città metropolitana non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione:
 - delle fattispecie imponibili,
 - dei soggetti passivi;
 - dell'aliquota massima dei singoli tributi.(art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.).

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Le singole entrate possono anche essere disciplinate con appositi Regolamenti.

4. I Regolamenti divengono efficaci a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione, nel caso in cui i regolamenti siano approvati in corso d'anno, purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, gli stessi diventano efficaci dal primo gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, c. 16 della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.) .

- 5. Il Consiglio metropolitano delibera:**
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

 - le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.

- 6. Il Sindaco/la Sindaca metropolitano/a decreta l'approvazione delle:**
 - aliquote,
 - tariffe,
 - prezzi.nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali.

7. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
(art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.).

CAPO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

SEZIONE I - Procedure Di Riscossione Delle Entrate

ARTICOLO 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate. Affidamento a terzi.

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i/le Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il piano esecutivo di gestione.
(art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
2. Il/La Dirigente di cui al comma precedente può assegnare ad altro/altra dipendente del servizio la responsabilità del procedimento con il quale viene accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.
3. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è responsabile del procedimento il/la Dirigente del servizio ai sensi delle norme di legge vigenti.
4. **Il/La responsabile dell'entrata** come sopra individuato cura:
 - **le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata** in particolare l'accertamento e riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità;
 - **la verifica,**
 - **il controllo,**
 - **le sanzioni** delle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.
5. L'attività di accertamento dei tributi **può essere effettuata anche nelle forme** associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a), del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e cioè per la Città metropolitana da:
 - Convenzioni;
 - Consorzi.
6. L'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi, ai sensi dell' articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i..
7. Abrogato
8. L' affidamento come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il/la debitore/debitrice ai sensi delle norme di legge vigenti.

ARTICOLO 4 - Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Con l'accertamento dell'entrata vengono determinati:

- la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
- il debitore/la debitrice;
- la somma da incassare;
- la scadenza della riscossione

Il tutto ai sensi dell'articolo 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. LA SCADENZA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE è determinata:

- a. **per le entrate accertate mediante emissione di ruoli**, dal ruolo medesimo;
- b. **per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta** o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.

3. LA SCADENZA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DELLE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:

- a. **per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli**, dalla lista o dal ruolo medesimo;
- b. **per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta**, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.

4. LA SCADENZA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, ACCERTATE MEDIANTE CONTRATTO, PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO O ATTO AMMINISTRATIVO SPECIFICO, é determinata dai medesimi atti o provvedimenti.

ARTICOLO 5 - Attività di verifica e controllo del/della responsabile dell'entrata

1. Il/La responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento (Dirigente competente), avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede:
 - Al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e , in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del/della debitore/debitrice o della/dell' utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
 - A porre in essere gli atti ingiuntivi, e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore/della debitrice.
 - Ad invitare il soggetto debitore/ debitrice a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del/della debitore/debitrice interessato/a, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

SEZIONE II - Attività Di Riscossione Coattiva

ARTICOLO 6 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Si ha inadempimento del debitore/della debitrice della Città metropolitana quando esso non esegue il versamento della somma dovuta alla scadenza determinata.
2. Per le ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA, in caso di inadempimento del debitore/della debitrice della Città metropolitana per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa *costituzione in mora del debitore/della debitrice* (art. 1219 del Codice Civile) mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto, e notificata tramite PEC o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione), contenente:
 - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
 - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,
 - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore/della debitrice.
3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
4. L'INTIMAZIONE AL PAGAMENTO deve essere effettuata dal/dalla responsabile dell'entrata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento, come individuato all'art. 4, e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore/della debitrice, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.
6. Per le ENTRATE TRIBUTARIE l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

ARTICOLO 7 - Procedure di riscossione coattiva

1. AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA- atti NON aventi ancora efficacia di titolo esecutivo:

- *Entrate di natura non tributaria*, limitatamente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.i. , successivamente alla messa in mora di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento, o all'ordinanza ingiunzione in caso di sanzioni amministrative ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- *Entrate tributarie*, emissione di atto d'accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e s.m.i.

2. PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - atti aventi efficacia di titolo esecutivo.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria (rif. art.1 comma 1 del presente Regolamento) può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- a. Mediante iscrizione a ruolo (DPR 29/09/73 n. 602 e s.m.i. cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.) affidata, con apposita deliberazione, ai concessionari del servizio nazionale di riscossione (art.2 c.2 del D.L. 22/10/2016 n.193 convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.).
- b. Mediante ingiunzione di pagamento (R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.), se svolta in proprio dall'Ente o se affidata a soggetti esterni (art. 52 c. 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.).

3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di natura non tributaria (D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i. e del DPR 29/9/73 n. 602 e s.m.i.) è apposto dal/dalla dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica .

4. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.

ARTICOLO 8 - Competenze in materia di riscossione coattiva

1. *Il/La responsabile dell'entrata di natura non tributaria (art. 3 del presente Regolamento) deve procedere :*

- **Alla preventiva** MESSA IN MORA DEL DEBITORE/DELLA DEBITRICE come da art. 6 del presente Regolamento.
- **Alla successiva** INGIUNZIONE AL PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i., decorsi infruttuosamente i termini della messa in mora.

Nel caso di sanzioni amministrative:

- Alla contestazione della violazione emesse dall'Ente, ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- Alla successiva ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

2. Allo scadere del termine di pagamento dell'ingiunzione/ordinanza ingiunzione *il/la responsabile dell'entrata deve trasmettere al Servizio Finanze, Tributi e Statistica* richiesta di attivazione della procedura di riscossione coattiva, inviando in allegato alla stessa:

- copia dell'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- copia dell'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
- l'indicazione della data dalla quale il debitore/la debitrice è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo/della debitrice medesima.

3. NEL CASO DI RICHIESTA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI *il/la responsabile dell'entrata deve trasmettere al Servizio Finanze, Tributi e Statistica* una lista di tali soggetti debitori/debitrici indicando per ognuno di essi:

- l'importo da riscuotere;
- copia dell'atto o gli atti che hanno costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- copia dell'atto o gli atti che costituiscono titolo per la riscossione coattiva.;
- la data dalla quale il debitore/la debitrice è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali completi.

4. abrogato

5. abrogato

6. Il Servizio Finanze, Tributi e Statistica provvede alla compilazione dei prospetti contenenti i dati necessari per una delle due procedure di riscossione coattiva di cui all'art.7 c.2 del presente Regolamento.

7. Abrogato

ARTICOLO 9 - Dilazioni e rateazioni di pagamento

1. PRIMA DELL'INIZIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA di cui all'art. 7 c. 2 del presente Regolamento, e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, possono essere concesse, su istanza del/della debitore/debitrice, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:
 - per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al/alla debitore/debitrice, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112),
 - per i debiti di natura non tributaria relativi a somme certe, liquide ed esigibili.

2. Le dilazioni e rateazioni di cui al comma uno possono essere concesse alle condizioni ed entro i limiti seguenti:
 - a.) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b.) Durata massima dodici mesi;
 - c.) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d.) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2.bis In presenza di particolari ed eccezionali ragioni, allorquando l'Ente sia parte in un giudizio pendente avanti qualsivoglia autorità giurisdizionale e intenda pervenire ad una transazione, sia giudiziale che stragiudiziale, il Consiglio metropolitano può motivatamente adottare una deliberazione che preveda, in favore del terzo debitore/debitrice, una rateizzazione di durata superiore ai dodici mesi, in deroga al precedente comma 2, lettera b), fermi restando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dal presente articolo. A tal fine, la predisposizione del provvedimento consiliare e la valutazione ai fini del parere di regolarità tecnica sono di competenza del/della responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 precedente.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. In caso di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui alla L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

4. Abrogato

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.).
6. Abrogato
7. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento del/della debitore/debitrice è il/la responsabile delle singole entrate. Lo stesso dopo attenta analisi della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, vi può provvedere mediante propria determinazione. Nel caso di cui al precedente comma 2bis, il/la responsabile dell'entrata adotta specifica determinazione.
8. UNA VOLTA INIZIATE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, la rateazione va richiesta direttamente al concessionario della riscossione.

ARTICOLO 10 - Importo minimo, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare

1. Non si procederà:
 - Alla RISCOSSIONE o al RIMBORSO di somme di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria tributaria con riferimento a ciascun credito (art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 e s.m.i.). Tali importi sono attualmente quelli minimi previsti dal D.P.R. 129 del 16/4/1999 e s.m.i. pari a euro 16,53, arrotondati a euro 17,00.
 - All'ACCERTAMENTO e all'ISCRIZIONE A RUOLO qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta non superi euro 16, 53 arrotondati ad euro 17,00 (D.P.R. 129/1999 e s.m.i.).
2. Gli importi saranno in ogni caso arrotondati all'euro e devono essere onnicomprensivi di interessi e sanzioni comunque denominati.
3. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

CAPO III

ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

SEZIONE I - Statuto dei diritti del/della debitore/debitrice

ARTICOLO 11 - Diritti del/della debitore/debitrice

1. La città metropolitana esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e sm.i. contenente "*disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti*". In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

ARTICOLO 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città metropolitana

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

ARTICOLO 13 - Informazione del/della debitore/debitrice

1. Per consentire ai cittadini e alle cittadine una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'Ente, la Città metropolitana cura la redazione di testi coordinati posti a

disposizione dei/delle debitori/debitrici, anche in forma digitale ed attua idonee iniziative di informazione .

ARTICOLO 14 - Conoscenze degli atti e semplificazione

1. La Città metropolitana informa il/la debitore/debitrice di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.
(articolo 6 legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i.)
2. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il/la responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il/la debitore/debitrice, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Città metropolitana e/o il/la debitore/debitrice devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo elettronico (PEC) col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione.

ARTICOLO 15 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. GLI ATTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DEVONO, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i provvedimenti amministrativi:
 - *Essere motivati.*
 - *Indicare i presupposti di fatto.*
 - *Evidenziare le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Città metropolitana.*
 - *Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto allegare lo stesso come parte integrante, all'atto che lo richiama.*

2. Oltre a quanto indicato al comma precedente GLI ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA DEVONO indicare:
 - a.) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il/la responsabile del entrata;*

 - b.) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*

 - c.) *le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 16 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Le disposizioni tributarie emanate dalla Città metropolitana non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del/della debitore/debitrice originario/a.
3. La Città metropolitana è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il/la debitore/debitrice ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione dei tributi qualora sia stato definitivamente accertato che:
 - *l'imposta non era dovuta;*
 - *l'imposta era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.*
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (ai sensi dell'art. 8 L.212/2000 e s.m.i.)

ARTICOLO 17 - Sospensione o differimento dei termini

1. La Città metropolitana di Torino con decreto del Sindaco/della Sindaca può:
 - a) **SOSPENDERE O DIFFERIRE IL TERMINE *per l'adempimento degli obblighi tributari*** a favore dei/delle debitori/debitrici interessati/e da eventi eccezionali ed imprevedibili, (anche in ottemperanza ai decreti del Ministro delle Finanze previsti dall'articolo 9 della legge 212/2000 e s.m.i.).
 - b) **RIMETTERE IN TERMINI** i/le debitori/debitrici interessati/e, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è *impedito da cause oggettive di forza maggiore*, (anche in ottemperanza ai decreti del Ministro delle Finanze previsti dall'articolo 9 della legge 212/2000 e s.m.i.).

ARTICOLO 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del/della debitore/debitrice

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al/alla debitore/debitrice, qualora:

- lo stesso/la stessa si sia conformato/a a indicazioni contenute in atti della Città metropolitana di Torino, ancorché successivamente modificate dall'ente medesimo.
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ARTICOLO 19 - Interpello del/della debitore/debitrice

1. In caso di istanza di interpello inoltrata dai/dalle debitori/debitrici, il/la Responsabile dell'entrata ***risponde in maniera scritta e motivata entro centoventi giorni dalla data di ricezione.***
(articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 e s.m.i.)
2. Nel caso in cui il/la Responsabile dell'entrata ***muti parere*** riguardo ad una risposta di cui al comma 1 del presente articolo, ***deve notificarlo al/alla debitore/debitrice*** e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello di notifica.
3. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il/la responsabile dell'entrata, entro venti giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze,direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino/alla cittadina che ha inoltrato istanza di interpello. In questi casi, il termine di cui al comma 1 del presente articolo é di centocinquanta giorni.

ARTICOLO 20 - Diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto/a a verifiche fiscali

- 1.** La Città metropolitana di Torino, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del/della debitore/debitrice sottoposto a verifiche fiscali dettati dall'articolo 12 della legge 212/2000, e s.m.i.
- 2.** Il personale addetto alle verifiche tributarie deve osservare i principi del codice di comportamento emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 212/2000 e s.m.i..

SEZIONE II - Sanzioni Amministrative Per Violazione Di Norme Tributarie

ARTICOLO 21 Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

1. PER I RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI di tributi riscossi dalla Città metropolitana o da terzi a favore della Città metropolitana si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e s.m.i..
2. PER OMESSA, RITARDATA, O INFEDELE PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI O DENUNCE si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie
3. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTESTATE PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE:
 - **si applicano** secondo le norme dei D.Lgs. 18/12/97 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - **sono graduate** dal/dalla responsabile dell'entrata tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per le singole entrate.
 - **sono ridotte per ravvedimento del/della debitore/debitrice** nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
4. Nel caso di definizione agevolata dalla controversia **sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato** nell'atto di contestazione o irrogazione, nei modi e nei termini indicati dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
5. **Non sono applicate** quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i.. Più in particolare quando gli errori relativi ai presupposti di applicazioni e di un'entrata tributaria risultano commessi dal/dalla debitore/debitrice per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario/la funzionaria non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggiore tributo dovuto.

ARTICOLO 22 - Sanzioni tributarie -Riduzione

1. La Città metropolitana di Torino al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici e potenziare l'attività di controllo sostanziale, applica la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

(articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i.)

2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3 comma 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i., in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e s.m.i. per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:

- incentivare gli adempimenti tardivi;
- escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
- sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal/dalla responsabile dell'entrata (come definito dall'articolo 3 del presente regolamento) secondo i principi indicati al comma precedente e con le seguenti modalità:

- secondo i criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., se non si verificano le fattispecie previste dal citato art. 7, che consentono l'aumento della sanzione, la medesima si applica di norma nell'importo minimo previsto dalle leggi vigenti.
- mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., dando applicazione in tale atto alla riduzione delle sanzioni per ravvedimento e per definizione agevolata della controversia, ai sensi degli art. 13 e 16 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i.

ARTICOLO 23 - Competenze in materia di atti di accertamento di tributi ed atti di contestazione e d'irrogazione di sanzioni

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le entrate tributarie della Città metropolitana è competente alla emissione di atti di accertamento di violazioni di contestazione ed irrogazione di sanzioni, il/la Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente regolamento.
3. **Il/la Responsabile dell'entrata** come da comma precedente, *notifica al/alla debitore/debitrice l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione* con indicazione, a pena di nullità dei seguenti elementi:
 - fatti attribuiti al trasgressore/ alla trasgreditrice;
 - elementi probatori;
 - norme applicate;
 - criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
 - *l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni* dalla sua notificazione con indicazione che il pagamento entro tale termine costituisce definizione agevolata della controversia e comporta il pagamento di un quarto delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione ed impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie;
 - *l'invito a produrre nello stesso termine* di sessanta giorni, se non si intende addivenire a definizione agevolata, *le deduzioni difensive*;
 - *l'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.*
(art. 16, commi secondo e sesto, D.Lgs. 472/97 e s.m.i.).

SEZIONE III - Accertamento Con Adesione

ARTICOLO 24 - Accertamento con adesione

1. La Città metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i., con il presente Regolamento disciplina l'accertamento con adesione del/della debitore/debitrice al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici e potenziare l'attività di controllo sostanziale.
2. Il/La debitore/debitrice nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce la sospensione dei termini d'impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Le caratteristiche essenziali dell'accertamento con adesione sono:
 - Necessità di avere una esplicita e formale richiesta avanzata da una delle due parti;
 - Inesistenza di atti di accertamento ovvero la presenza di atti non definitivi.
 - Il contendere verta sulla sostenibilità della pretesa tributaria o sulla misurazione del presupposto impositivo.
5. L'istituto dell'accertamento con adesione del/della debitore/debitrice è disciplinato dalle norme di questa sezione emanate sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e s.m.i. per i tributi erariali in quanto compatibili.

ARTICOLO 25 - Istanza del/la debitore/debitrice

1. Il/La debitore/debitrice, nei cui confronti sia stato notificato atto di accertamento per mancato versamento di imposte o maggiori imposte, non preceduto da invito a comparire, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato/una sola obbligata, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati/per tutte le coobbligate, dei termini per l'impugnazione alla commissione tributaria e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni in conformità a quanto disposto dagli art. 6 e 12 del D.Lgs. 218/97 e s.m.i.. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il/la responsabile dell'entrata, anche tramite fax o telematicamente, formula al/alla debitore/debitrice l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione nel quale è indicato il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, gli atti di accertamento di cui al comma primo perdono efficacia.
5. Qualora il/la responsabile dell'entrata notifichi al/alla debitore/debitrice invito a comparire per accertamento con adesione, in assenza di precedenti atti di accertamento e contestazione, nell'invito dovranno essere indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
6. Se il/la debitore/debitrice rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme dovute si producono gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 218/97 e s.m.i. (riduzione a un terzo delle sanzioni).

ARTICOLO 26 - Definizione degli accertamenti con adesione per le imposte ed i tributi della Città metropolitana

1. L'accertamento dell'importo delle imposte e dei tributi propri della Città metropolitana può essere definito con adesione del/della debitore/debitrice obbligato/obbligata, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per l'imposta o tributo dovuto dal/dalla debitore/debitrice, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola la Città metropolitana ad ogni ulteriore effetto limitatamente a tale imposta o tributo. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
3. L'accertamento definito con adesione non é soggetto ad impugnazione, non é integrabile o modificabile da parte della Città metropolitana.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti:
 - a. se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali é possibile accertare un maggior imponibile, superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito;
 - b. se la definizione riguarda accertamenti parziali;
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma terzo del D.Lgs. 218/97 e s.m.i.

ARTICOLO 27 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione é redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal/dalla debitore/debitrice e dal/dalla responsabile dell'entrata e recepito con atto amministrativo. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

ARTICOLO 28 - Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione é eseguito, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, mediante il Tesoriere dell'Ente.
2. In relazione alle somme risultanti di cui al comma precedente il/la responsabile dell'entrata può concedere il versamento rateale delle somme secondo le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.
L'importo della prima rata é versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e, per il versamento di tali somme, il/la debitore/debitrice é tenuto a prestare garanzia con le modalità previste all'art. 9 del presente regolamento.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il/la debitore/debitrice fa pervenire al/alla responsabile dell'entrata la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il/La responsabile rilascia al/alla debitore/debitrice copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

SEZIONE IV - Autotutela

ARTICOLO 29 - Esercizio del potere di Autotutela

1. La Città metropolitana di Torino, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i. volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art. 2-quater del D.L. 30/09/94 n. 564 e s.m.i. convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle finanze 11/02/97 n. 37.

2. Il potere di autotutela della Città metropolitana si esercita mediante:
 - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;

 - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

3. L'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo alle entrate tributarie

ARTICOLO 30 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

- 1.** Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al/alla responsabile dell'entrata, come definito dall'articolo 3 del presente Regolamento, che ha emanato l'atto illegittimo o che é competente per gli accertamenti d' ufficio.
- 2.** Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione superi 5.000,00 euro, l'annullamento é disposto con atto amministrativo del/della Dirigente del Servizio al quale l'entrata tributaria é stata affidata con il piano esecutivo di gestione.
- 3.** Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai/dalle debitori/debitrici sono indirizzate al/alla responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 31 - Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il/La responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi di giudicato sostanziale sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Città metropolitana.
3. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione é data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione é data comunicazione al/debitore/debitrice e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ARTICOLO 32 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.

1. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia, il/la responsabile dell'entrata, acquisito il parere del Servizio Avvocatura, abbandona le liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna della Città metropolitana al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione é subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.
2. Ai fini di cui al comma precedente é presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

CAPO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I - Attività Contenziosa

ARTICOLO 33 - Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città metropolitana per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura.
2. Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie nei quali la Città metropolitana di Torino é parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti é proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n. 546 e s.m.i..

ARTICOLO 34 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
3. La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.
4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:
 - dalla parte ricorrente (il/la debitore/debitrice che ha proposto il ricorso);
 - dalla parte resistente (Città metropolitana).
5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario é meglio disciplinata dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni.
6. Gli avvocati/Le avvocatesse del Servizio Avvocatura, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Città metropolitana, su parere del/della Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato articolo 48 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i..

SEZIONE II - Disposizioni Transitorie

ARTICOLO 35 - Disposizioni transitorie

1. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso ai procedimenti di entrata che non si siano ancora conclusi con la riscossione o per i quali sia già in atto un contenzioso.